



COMUNE DI CANTIANO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 30-04-2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. ART. 1 COMMI 816-836 LEGGE 160/2019.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla trattativa dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti i Consiglieri:

Piccini Alessandro	P	Corsi Enea	P
Grilli Natalia	P	Paradisi Viola	A
Gentilotti Filippo	P	Petrini Debora	A
Naticchi Adriano	P	Rossi Gianni	P
Calandrini Laura	P	Santini Simoncelli Peter	P
Carubini Simona	P		

Assegnati n. 11 in carica n.11

Presenti n. 9 assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Piccini Alessandro in qualità di Sindaco assistito dal Vice Segretario Comunale Dott. Bartolucci Luigi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Calandrini Laura

Carubini Simona

Corsi Enea

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836: *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847: *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilitate degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- " Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93.
- " Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale come da allegato.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,* è

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del citato decreto legislativo nr. 267 del 2000 è differito al 31 marzo 2021;
- Vista l'ulteriore proroga al 30/4/2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

PROPONE

1. di approvare lo schema di Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
2. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite, di seguito indicati, decadano ma restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 (o COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) approvato, da ultimo, con delibera di CC n.21 del 28/03/2001.

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93) approvato, da ultimo, con delibera di CC n.20 del 28/03/2001.

4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto dello schema di Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopratrascritta proposta di deliberazione così come relazionata dal Sindaco Presidente;

DATO ATTO che tale relazione è stata registrata con sistema di trascrizione in simultanea online che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net" nonché la pubblicazione dello stesso documento audio nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Cantiano, dedicato all'archivio delle registrazioni digitali;

DATO ATTO altresì che la sua libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che la stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella trascrizione integrale;

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai rispettivi funzionari responsabili.

PROCEDUTO a separata votazione espressa nella forma di Legge che dà il seguente risultato:

- presenti 9
- favorevoli 9
- contrari 0
- astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la sopra trascritta proposta di deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE

VISTO l'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;

PROCEDUTO a separata votazione espressa nella forma di Legge che dà il seguente risultato:

- presenti 9
- favorevoli 9
- contrari 0
- astenuti 0

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n.267/2000.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. ART. 1 COMMI 816-836 LEGGE 160/2019.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 27-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Catena Emiliano**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 27-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Catena Emiliano**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Piccini Alessandro

IL VERBALIZZANTE
F.to Dott. Bartolucci Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 335 del 30-06-2021

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c.1 della Legge 18/06/2009 n.69 e s.m.i.)

Lì 30-06-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bartolucci Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-06-2021 al 15-07-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bartolucci Luigi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ✓ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 D.Lgs. 267/2000)

Lì, 30-04-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bartolucci Luigi